

## CORSO DI FORMAZIONE

Corso di aggiornamento in materia di sovraindebitamento e novità del «Correttivo – ter» del Codice della Crisi

### LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

L'attività del Liquidatore:

- l'elenco dei creditori
- l'inventario
- lo stato passivo
- il programma di liquidazione
- la conclusione della procedura



L'apertura della liquidazione  
controllata – art. 270 CCII  
*post deposito del ricorso ex art. 269 CCII*

**Il Tribunale** verificati i presupposti (art. 268 e 269 CCII) con Sentenza:

- ▶ **Dichiara l'apertura** della Liquidazione;
- ▶ **Nomina** il Giudice Delegato ed il Liquidatore;
- ▶ **Ordina** il deposito dei bilanci – le scritture contabili e fiscali obbligatorie, dell'elenco dei creditori;



L'apertura della liquidazione controllata – art. 270 CCII  
*post deposito del ricorso ex art. 269 CCII*  
*segue*

---

### **Il Tribunale:**

► **Assegna** ai Creditori **un termine** non inferiore a 90 gg per trasmettere al Liquidatore a mezzo **pec la domanda di partecipazione** al concorso (*ex art. 201 CCII- indizioni del credito/ rivendicazioni/ restituzioni etc*); *le domande tardive ammesse solo se il Creditore prova che il ritardo non è a lui imputabile 237 c. 5 CCII*)

L'apertura della liquidazione controllata – art. 270 CCII  
*post deposito del ricorso ex art. 269 CCII*  
*segue*

- **Il Tribunale:**
- **Ordina** al Debitore la consegna e/o il rilascio dei beni del proprio patrimonio, *ovvero ne autorizza l'uso*;
- **Dispone** le necessarie pubblicità (sito Min. Giustizia, Registro imprese);
- **Ordina** la trascrizione della sentenza presso i pubblici registri in presenza di beni mobili ed immobili.

# L'apertura della liquidazione controllata – art. 270 CCII

## L'attività del Liquidatore

*segue*

.....  
.....  
.....

**Il Liquidatore** nominato dal Tribunale:

▶ **Notifica la sentenza:**

▶ ai **Creditori** evidenziando il termine concesso dal Tribunale per trasmettere a mezzo pec la domanda di partecipazione al concorso (*ex art. 201 CCII- indizioni del credito/ rivendicazioni/ restituzioni etc*);

▶ ai **Titolari di diritti** sui beni oggetto della Liquidazione;

▶ al **Debitore.**



# L'attività del Liquidatore

- Verifica e ricostruzione documentale
- Programmazione ed esecuzione delle attività
- Gestione periodica delle informative rivolte al GD




# Le attività iniziali del Liquidatore

## Elenco dei creditori, inventario e programma di liquidazione – art. 272 CC

### ► Il Liquidatore:

- Entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza **aggiorna l'Elenco dei Creditori**;
- **Può chiedere una proroga** di ulteriori 30 giorni del termine indicato nella sentenza del Tribunale in favore Creditori;
- Entro 90 giorni **completa l'Inventario** dei beni del Debitore;
- Entro 90 giorni **Redige e Deposita il Programma di liquidazione** in ordine ai tempi ed alle modalità della Liquidazione dei Beni.




# L'attività del Liquidatore

## Il programma di liquidazione - art. 272 CCII

Il Programma di liquidazione:

- ▶ si applicano le disposizioni dell'art. 213 commi 2-3-4 CCII in ordine:
  - ▶ **ai termini di rendicontazione** semestrale delle azioni del programma;
  - ▶ **alla rinuncia** di apprendere beni per la manifesta antieconomicità (*previa autorizzazione del GD, ne dà comunicazione agli uffici competenti ed ai creditori che possono promuovervi le azioni esecutive del caso*);
  - ▶ **suddivisione** in sezioni in merito ai criteri e modalità di liquidazione dei beni mobili ed immobili, della riscossione dei crediti, dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.



# L'attività del Liquidatore

## Il programma di liquidazione – art. 272 CCII

*segue*

.....  
.....  
.....

### Il Programma di liquidazione:

- ▶ si applicano le disposizioni dell'art. 213 commi 2-3-4 CCII in ordine:
  - ▶ all'**individuazione di eventuali azioni giudiziali**, al subentro nelle liti pendenti;
  - ▶ al subentro/continuazione dei **contratti in corso di esecuzione**;
  - ▶ agli atti necessari alla **conservazione del valore dell'impresa** (esercizio da parte del debitore / affitto d'azienda/ cessione dell'azienda e/o di singoli rami, e/o di specifici beni e rapporti giuridici).



L'attività del Liquidatore

Il programma di liquidazione e la durata della procedura – art. 272 CCII  
*segue*

### Il Programma di liquidazione:

- ▶ Deve essere **approvato dal Giudice Delegato**;
- ▶ Deve assicurare la **ragionevole durata** della procedura (*completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed in ogni caso, entro 3 anni dall'apertura ovvero, anteriormente se risultano completate le operazioni e/ o non può essere distribuito ulteriore attivo*);
- ▶ Deve **ricomprensere i beni sopravvenuti** al Debitore sino al momento della sua esdebitazione (nuovo comma 3 bis).



# Le attività iniziali del Liquidatore

## Formazione dello stato passivo – art. 273 CCII

### Il Liquidatore:

#### ► **Predisporre il Progetto di Stato**

**Passivo** (*scaduti i termini concessi dal Tribunale ai Creditori per presentare la domanda al concorso ex art. 201 CCII*);

► **Comunica via pec ai Creditori il Progetto di Stato Passivo**, *i quali entro 15 giorni possono presentare osservazioni*;

► **Formato lo Stato Passivo** (*allo spirare del termine concesso ai Creditori, esaminate le osservazioni*) lo deposita nel fascicolo informatico e lo **comunica ai creditori**. *Con il deposito telematico, lo Stato Passivo diventa Esecutivo.*



# L'attività del Liquidatore

*Azioni ed esecuzione del programma di liquidazione – art. 274 e 275 CCII*

▶ **Il Liquidatore con l'autorizzazione  
Giudice Delegato esercita e/o prosegue le  
azioni:**

- ▶ per conseguire la disponibilità dei beni del patrimonio del debitore;
- ▶ di recupero dei crediti;
- ▶ per far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio ai creditori.

▶ **Il GD :**

- ▶ autorizza il Liquidatore quando le azioni da eseguire sono utili al miglior soddisfacimento dei creditori;
- ▶ liquida i compensi;
- ▶ dispone le revoche degli incarichi conferiti dal Liquidatore.



# L'attività del Liquidatore

*Azioni ed esecuzione del programma di liquidazione – artt. 274 e 275 CCII*

## Il Liquidatore:

- ▶ ha l'**amministrazione dei beni** del patrimonio del debitore;
- ▶ *eseguite le vendite dei beni previste nel programma, chiede* al Giudice Delegato l'**ordinanza di cancellazione delle iscrizioni** sui beni inerenti i vincoli esistenti (*diritti di prelazione/ trascrizioni di pignoramenti e/ o sequestri etc*).




# L'attività del Liquidatore

## *Programma di liquidazione e progetto di riparto – art. 275 CCII* *segue*

Il Liquidatore **terminata l'esecuzione** del programma:

- ▶ **presenta il Rendiconto finale** al Giudice Delegato (*che può approvare o non approvare il rendiconto, indicando tempi, gli atti necessari e le opportune rettifiche/integrazioni ovvero procedure alla sostituzione del liquidatore*).
- ▶ **Formula un Progetto di Riparto** della attività ricavate dalla liquidazione, secondo l'ordine delle cause di prelazione risultanti dallo Stato Passivo.



L'attività del Liquidatore

Programma di liquidazione e progetto di riparto— *art. 275 CCII*

*segue*

**Il Liquidatore comunica il  
Progetto di Riparto:**

- ▶ **ai Creditori**, *i quali entro 15 giorni possono presentare osservazioni;*
- ▶ **al Debitore;**
- ▶ **al Giudice Delegato** - *allo spirare del termine ed in assenza ovvero risolte le osservazioni - ne autorizza l'esecuzione.*



# La Chiusura della procedura – *art. 276 CCII*

- ▶ **La Liquidazione controllata si chiude** con Decreto motivato del Tribunale, **su istanza**
  - ▶ del Liquidatore,
  - ▶ del Debitore;
  - ▶ d'Ufficio.
- ▶ **Il Giudice**, con il Decreto di chiusura:
  - ▶ **autorizza** il pagamento del compenso del Liquidatore e lo svincolo delle somme accantonate.



Grazie per l'attenzione

